

che la verifica dell'esistenza ed effettività delle attività di competenza degli organi di ambito amministrativo, anche di controllo interno, deve considerarsi parte integrante degli usuali compiti di vigilanza del collegio sindacale.

Considerato inoltre che le operazioni con parti correlate dovevano rispettare criteri di trasparenza e correttezza *sostanziale e procedurale*, la Corte territoriale ha correttamente ritenuto che il relativo controllo da parte del Comitato di controllo interno, sulla base delle *best practices* vigenti anche prima dell'approvazione del Regolamento Consob n.17221/10, non poteva che investire il contenuto *economico* dell'operazione, non avendo senso, in tale materia, una verifica limitata alla correttezza meramente formale dell'operazione.

Del pari infondata la censura relativa alla dedotta violazione dell'art. 11 l.689/1981 in relazione alla mancata considerazione del *concreto esito* delle operazione ai fini della sanzione irrogata(B.6).

Conviene premettere che secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, nel procedimento di opposizione avverso le sanzioni amministrative pecuniarie, il giudice ha il potere discrezionale di quantificarne l'entità, entro i limiti sanciti dalle relative disposizioni di legge, allo scopo di commisurarla all'effettiva gravità del fatto concreto, globalmente desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi, senza che sia tenuto a specificare i criteri seguiti, dovendosi escludere che la sua statuizione sia censurabile in sede di legittimità ove quei limiti siano stati rispettati e dalla motivazione emerga come, nella determinazione, si sia tenuto conto dei parametri previsti dall'art. 11 della l. n. 689 del 1981,

quali la gravità della violazione, la personalità dell'agente e le sue condizioni economiche (Cass. 28.2.2016 n.2406).

Risulta dunque esente da censure la statuizione della Corte territoriale la quale, nel dare atto che diverse operazioni oggetto di contestazione non avevano avuto esito positivo o avevano determinato per la società costi molto superiori a quelli preventivati, ha affermato che, nel caso di specie, considerata la natura delle violazioni contestate, non poteva ritenersi decisiva, ai fini della valutazione di gravità dell'illecito, il concreto esito delle stesse, dovendo piuttosto darsi rilievo alla contrarietà delle operazioni contestate agli elementari principi in materia di regolare e corretta amministrazione e l'elevata rischiosità delle stesse, nonché al fatto di aver avvantaggiato parti correlate, al di fuori di un adeguato controllo: in relazione a tali contestazioni l'illecito per cui i sindaci sono chiamati a rispondere è dunque incentrato sulla mera condotta omissiva, indipendentemente dall'esito (difficilmente valutabile) delle singole operazioni.

Con l'ottavo motivo (C.1) il ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360 n.5) cpc. l'omesso o comunque insufficiente esame delle seguenti circostanze: la propria limitata permanenza nella carica di sindaco, protrattasi soltanto fino al 23 aprile 2009; il ruolo svolto da (omissis) (omissis) spa; la realizzazione, da parte di (omissis), di operazioni con soggetti terzi; ed infine la sindacabilità delle perizie CBRE.

Il motivo è inammissibile poiché esso, nei termini in cui è formulato, non censura l'omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti, ma evidenzia, piuttosto, una insufficiente motivazione, non più censurabile alla luce del nuovo disposto del n.5) comma 1 dell'art. 360

codice di rito, (Cass. Ss.Uu. n.8053/2014), lamentando, in buona sostanza, che la Corte territoriale non abbia valutato in modo adeguato taluni elementi emersi dall'istruttoria espletata.

Ed invero, l'art. 360 comma 1 cpc, come riformulato dall'art. 54 DI 83/2012, conv nella l.134/2012 ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo (vale a dire che , se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Ne consegue che il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il dato testuale o extratestuale da cui esso risulti esistente, il "come" e "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività, fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora il fatto storico sia stato comunque preso in esame, ancorchè la sentenza non abbia dato atto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Ss.Uu. 8053/2014).

Orbene, nel caso di specie, risultano specificamente prese in esame e valutate dalla Corte territoriale tutte le circostanze dedotte dal ricorrente.

La Corte d'Appello di Torino ha infatti espressamente dato atto di aver esaminato ogni operazione con specifico riferimento alle contestazioni connesse al periodo di permanenza in carica dell'odierno ricorrente, laddove l'eventuale richiamo ad accadimenti successivi veniva effettuato al solo fine di consentire la completa comprensione della vicenda, mentre

l'eventuale esito negativo dell'operazione era stato indicato al fine della valutazione di congruità della sanzione irrogata.

Sono invece estranee al vizio di cui all'art. 360 n.5) cpc , come già evidenziato, eventuali carenze di valutazione o motivazione da parte del giudice di merito, avuto riguardo, in particolare al rilievo del ricorrente secondo cui la piena portata delle operazioni contestate avrebbe potuto essere apprezzata solo successivamente alla sua cessazione dell'incarico.

Premesso che, come già evidenziato, le contestazioni della Consob al Mantovani si riferiscono a condotte poste in essere fino alla data della sua permanenza in carica (23.4.2009), la Corte territoriale ha specificamente preso in esame le diverse operazioni in relazione al suddetto periodo, ed ha ritenuto, con motivazione logica, adeguata e completa, la fondatezza delle contestazioni in relazione alle specifiche omissioni contestate, precisando che il riferimento agli accadimenti successivi veniva effettuato solo al fine della corretta comprensione della vicenda esaminata.

Risultano del pari carenti del requisito di decisività e rientrano in un inammissibile sindacato sulla valutazione degli elementi istruttori, le doglianze relative al ruolo svolto da (omissis) , ruolo da ritenersi irrilevante, secondo quanto dedotto dalla Consob, non potendo attribuirsi rilievo decisivo, al fine di escludere la carenza di controllo, al fatto che la gestione del patrimonio immobiliare fosse stata delegata a tale soggetto esterno.

Del pari esente da censure la statuizione del decreto impugnato secondo cui costituiva segnale di allarme il fatto che le *operazioni esaminate* fossero state effettuate con parti correlate, e soprattutto con la famiglia

(omissis) (all'epoca azionisti di riferimento) o con società dagli stessi partecipate, o con altre società del gruppo; e ciò a prescindere dall'esistenza di altre operazioni effettuate con soggetti terzi.

La Corte territoriale, infatti, nel valutare l'omesso o inadeguato controllo da parte dei sindaci, ha correttamente rilevato che le operazioni in esame, in quanto sottendono possibili situazioni di conflitto di interesse, avrebbero dovuto essere esaminate con particolare attenzione da parte del collegio sindacale, per il rischio insito nella loro stessa conclusione, dovendo quindi verificarsi in modo rigoroso il rispetto di iniziative, attività e valutazioni attraverso cui si svolge l'iter necessario per giungere alla conclusione dell'operazione.

Sotto questo profilo non assume evidentemente alcun rilievo il fatto che la società abbia effettuato operazioni anche con soggetti terzi.

Costituisce invece valutazione di merito, estranea all'ambito del presente giudizio, ed è in ogni caso priva di decisività, la opinabilità delle perizie estimative CBRE in relazione ai valori ivi previsti delle operazioni immobiliari contestate, assai inferiori alle stime di (omissis).

Non risulta infatti che le contestazioni della Consob abbiano avuto ad oggetto la mera difformità tra le diverse risultanze peritali; tali risultanze costituivano infatti un ulteriore elemento di conferma della inadeguatezza delle operazioni contestate, unitamente ad altri gravi indici di allarme ed elementi di criticità delle diverse operazioni, desumibili mediante l'uso della diligenza professionale richiesta dalla natura dell'incarico e colpevolmente trascurati dal collegio sindacale.

Con il nono, articolato, motivo (C.2) si denuncia l'omesso esame di elementi decisivi in relazione alle singole operazioni contestate

all'odierno ricorrente dalla Consob, che vengono dettagliatamente elencati.

Pure tale motivo è inammissibile, in quanto si risolve in una inammissibile richiesta di riesame, nel merito, della valutazione del materiale istruttorio effettuata dalla Corte di appello.

Come già evidenziato in relazione al motivo precedente, il vizio dell'art. 360 comma 1 n.5) cpc, come riformulato dall'art. 54 Dl 83/2012, conv. nella l.134/2012, ha ad oggetto non già la carente valutazione o l'omesso esame di elementi istruttori, bensì l'omesso esame di un *fatto* decisivo, onde tale vizio non è configurabile qualora il fatto storico sia stato comunque preso in esame, ancorchè la sentenza non abbia dato atto di tutte le risultanze probatorie.

Anche con riferimento all'ultimo, articolato, motivo il ricorrente omette peraltro di enucleare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il dato testuale o extratestuale da cui esso risulti esistente, il "come" e "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività, limitandosi ad indicare, in relazione a ciascuna delle operazioni contestate, una serie di elementi o circostanze che sarebbero state trascurate o valutate in modo inadeguato dalla Corte territoriale.

Orbene, nel caso di specie, la Corte territoriale ha attentamente ed esaurientemente vagliato i fatti storici caratterizzanti le diverse contestazioni ed ha preso in esame le concrete circostanze dedotte dal ricorrente, in relazione a ciascuna delle operazioni contestate.

La Corte d'Appello di Torino ha altresì dato conto in modo completo, esauritivo ed intellegibile del proprio iter argomentativo, evidenziando, in relazione alle diverse operazioni contestate, le carenze imputabili alla

condotta dei sindaci, in relazione ai diversi indici di rischiosità dell'operazione e di inadempimento ai doveri di informazione da parte degli organi delegati, che avrebbero dovuto indurre il collegio sindacale ad esercitare un controllo incisivo e non meramente formale, anche avuto riguardo alla complessiva efficienza del sistema di controllo interno, sul quale spettava ad essi di vigilare.

Da qui la conclusione della Corte territoriale, della violazione da parte dell'odierno ricorrente dell'art. 149 TUF, statuizione che risulta compiutamente ed adeguatamente motivata, ineccepibile sul piano dell'applicazione delle norme di riferimento e che si sottrae dunque al sindacato di legittimità.

In conseguenza del rigetto del ricorso, il ricorrente va condannato a rimborsare alla Consob le spese del presente giudizio, che si liquidano come da dispositivo.

Si dà altresì atto ai sensi dell'art.13 comma 1 quater Dpr 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, ai sensi dell'art.13 comma 1 bis dpr cit.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, in favore della Consob che liquida in complessivi 10.200,00 di cui 200,00 per rimborso spese vive, oltre a rimborso forfettario spese generali in misura del 15% ed accessori di legge.

Dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater Dpr 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,

dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, ai sensi dell'art.13 comma 1 bis dpr citato.

Così deciso in Roma il 14 settembre 2017

L'Estensore
[Handwritten signature]

Il Presidente
[Handwritten signature]

Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, 07 MAR. 2018

Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI

Fallimentare Società.it